

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale Liccardo Presidente

Dott. Maurizio Atzori Giudice Rel.

Dott.ssa Antonella Rimondini Giudice

Nel procedimento per la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione giudiziale di _____ ai sensi degli artt. 81 e 84 d.lgs. n. 270/1999 promosso dai Commissari straordinari di _____ in amministrazione straordinaria assistiti e rappresentati dall'

ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso depositato dai Commissari straordinari di _____ in Amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 81 e 84 del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, depositato in data 21 giugno 2024, con cui i medesimi hanno chiesto che il Tribunale di Bologna in conformità agli artt. 81 e 84 d.lgs. n. 270/99, previa acquisizione delle relazioni di cui all'art. 84, secondo comma, d.lgs. n. 270/99, disponga la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione giudiziale di _____, ovvero, apra a carico di quest'ultima la procedura di amministrazione straordinaria;
- letta la relazione di data 25 luglio 2024 dei Commissari straordinari di _____ in Amministrazione straordinaria ex art. 84 d.lgs. n. 270/1999;
- letta la relazione ex art. 84 d.lgs. n. 270/1999 depositata in data 26 luglio 2024 dai Curatori di _____ in Liquidazione giudiziale;



- lette le istanze depositate in data 2 agosto 2024 dalle Organizzazioni sindacali L di Bologna e Emilia Romagna e Bologna per l'adesione al ricorso ex artt. 81 e 84 d.lgs. n. 270/1999 presentato dai Commissari straordinari di , nell'interesse di un gruppo di lavoratori delle società e , al fine di richiedere l'attrazione della liquidazione giudiziale di nell'Amministrazione straordinaria di ;
- vista la nota informativa non autorizzata depositata in data 2 agosto 2024 dai Joint Liquidator di in liquidation i quali hanno espresso che la invocata conversione rappresenta a loro giudizio «la decisione più commerciale per la conservazione del valore del Gruppo, che non risiede solo nel marchio ma anche nel capitale umano del Gruppo»;
- visto il parere ex artt. 29 e 84, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e depositato in data 6 agosto 2024 favorevole alla conversione della liquidazione giudiziale in amministrazione straordinaria, al fine di ottenere una gestione unitaria del Gruppo e massimizzare le prospettive di recupero economico;
- esaminati gli atti e i documenti;
- viste le risultanze delle informative acquisite;
- udita la relazione del Giudice relatore

PREMESSO

che le società e appartengono al Gruppo , noto a livello mondiale per la produzione e la commercializzazione di lingerie di alta gamma;

che, in particolare, , società di diritto inglese con sede a Londra e dipendenza a Bologna, detiene, oltre ai marchi registrati “ ”, partecipazioni in numerose società, tra cui la stessa ;

che produceva capi di lingerie esclusivamente in base al contratto denominato “ t” del 2015, che impone la vendita dei prodotti alla controllante, , la quale



ne gestiva, tramite altre società del Gruppo, la commercializzazione;

che nel novembre 2023 la High Court of Justice di Londra ha avviato, secondo i termini della legge inglese, la procedura di liquidation nei confronti di

;

che in data 26 gennaio 2024 il Tribunale di Bologna ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale di

;

che in data 1° febbraio 2024 il Tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza di
ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 270/1999;

che con sentenza del 10 maggio 2024 questo Tribunale ha inoltre dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di

;

che, in assenza di una normativa unitaria applicabile, le procedure italiane di liquidazione giudiziale e amministrazione straordinaria, rispettivamente di

e

, e la procedura inglese di liquidazione di

, stanno da tempo collaborando per definire un

protocollo che consenta la cessione unitaria degli asset, comprendenti marchi e aziende;

che il protocollo, a oggi, non è stato approvato dalle parti;

che con provvedimenti del 17 maggio 2024 e del 29 luglio 2024 il Giudice delegato della procedura di Liquidazione giudiziale di

ha

autorizzato la Curatela alla sottoscrizione di un accordo per lo sfruttamento dei marchi

da parte di

sino al 31 ottobre 2024

OSSERVA

La competenza di questo Tribunale a decidere sul Ricorso ai sensi degli artt. 81 e 84 d. lgs. n. 270/1999 presentato dai Commissari straordinari di in Amministrazione straordinaria è pacifica.

I presupposti dell'insolvenza e della qualità di imprenditore commerciale di cui all'art. 81 del d. lgs. n. 270/1999 non devono essere in questa sede valutati ex novo in relazione a

, in quanto già accertati dalla sentenza di apertura

della Liquidazione giudiziale.



Ai sensi dell'art. 84, comma 1, d. lgs. n. 270/1999 se il decreto che dichiara aperta la procedura "madre" è emesso dopo la sentenza di Liquidazione giudiziale di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato la Liquidazione giudiziale ne dispone la conversione in Amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'art. 81 d. lgs. n. 270/1999 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo.

Il fondamento giuridico dell'art. 84, comma 1, d. lgs. n. 270/1999 risiede nella esigenza di poter attrarre nella gestione globale dell'amministrazione straordinaria anche l'impresa già in liquidazione giudiziale posto che all'epoca della sua declaratoria non era ancora stata aperta la procedura di risanamento dell'impresa "madre".

Non essendo esaurita la liquidazione dell'attivo di

in Liquidazione giudiziale, affinché quest'ultima venga assoggettata, per disposta conversione, all'Amministrazione straordinaria occorre dunque che sia soddisfatta, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:

- a) che l'impresa presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali ai sensi dell'art. 81, comma 2, prima parte, d. lgs. n. 270/1999;
- b) che, in assenza di chances di recupero, sia comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura, ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultima parte, d. lgs. n. 270/1999.

Emerge dalla lettura del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 84 d. lgs. n. 270/1999 che i Commissari straordinari di in Amministrazione straordinaria hanno fatto riferimento ai presupposti per l'ammissione all'Amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo limitatamente alla seconda parte del secondo comma dell'art. 81 d. lgs. n. 270/1999, ossia all'opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del Gruppo .

E' opinione dei Commissari straordinari di che la conversione di in Liquidazione giudiziale – oltre che di in Liquidazione giudiziale – alla procedura di Amministrazione straordinaria «consentirebbe, all'evidenza, una gestione unitaria dell'insolvenza delle imprese del gruppo operative in Italia, sotto la direzione dei Commissari Straordinari, anche



al fine di permettere, con maggiore facilità, il conseguimento degli obiettivi della procedura di a.s. già aperta a carico di _____, con particolare riferimento alla conservazione dell'attività d'impresa e alla tutela dei profili occupazionali».

Tale assunto è fondato sulla circostanza che _____ opera «quale società di produzione, ingegnerizzazione e supporto logistico, avente quale unico cliente la stessa _____, e _____ Italia quale società retail, avente ad oggetto la commercializzazione, nella nostra penisola, dei prodotti che le vengono forniti dalla società controllante. La necessità di coordinamento tra le diverse procedure concorsuali cui sono sottoposte le imprese facenti parte del gruppo _____ emerge chiaramente, innanzitutto, in forza dei nessi e delle sinergie ravvisabili fra _____ e _____ e con particolare riferimento alla conversione in a.s. della liquidazione giudiziale aperta a carico di quest'ultima società».

Proseguono i Commissari straordinari affermando che sussiste «l'opportunità di gestire unitariamente, a livello di gruppo, i plurimi marchi riferibili al gruppo _____ – di titolarità di _____ – e l'azienda di _____»; marchi la cui «centralità [...] è stata riconosciuta da codesto Tribunale sin dal provvedimento [...] con il quale si è proceduto al sequestro dei quattro segni distintivi [...]; provvedimento nel quale il citato sequestro è stato ritenuto misura propedeutica ad evitare «un vulnus al valore dell'azienda non più recuperabile»».

La disponibilità dei marchi “ _____ ” è infatti considerata dai Commissari straordinari ***«indispensabile per consentire ai Commissari di _____ di riattivare utilmente l'attività produttiva presso lo stabilimento di _____, disponendo nuovamente, entro un tempo contenuto, di un'azienda di nuovo pienamente funzionante e, dunque, più allettante per i potenziali acquirenti».***

Inoltre, nel ricorso si legge che l'opportunità della conversione si fonda altresì sull'obiettivo di semplificare e accelerare la procedura di adozione nonché l'esecuzione del Protocollo in materia di insolvenza transfrontaliera in discussione tra gli organi delle procedure nazionali e di quella inglese «concentrando i centri d'interesse a due soli interlocutori».

In ultimo, i Commissari straordinari di _____ in Amministrazione straordinaria assumono che «solo una gestione unitaria dei lavoratori, formalmente alle dipendenze delle due predette società ma al servizio di un unico sistema produttivo, consentirebbe di individuare il perimetro di un'azienda dotata di effettiva autonomia, tale da



rendersi più interessante sul mercato (e si veda il doc. 3, pag. 7, nella parte in cui codesto Tribunale evidenzia il pericolo di uno «svilimento dei marchi celebri», ove il prodotto non venisse realizzato da personale – compreso quello alle dipendenze di Global – di specifica e riconosciuta capacità»»).

Nella relazione ai sensi dell'art. 84 d. lgs. n. 270/1999 depositata in data 25 luglio 2024 i Commissari straordinari di [redacted] in Amministrazione straordinaria hanno sostanzialmente ribadito i concetti già espressi nel ricorso de quo dando atto di alcuni progressi conseguiti dall'Amministrazione straordinaria quali: i) l'ottenimento di un finanziamento di euro 500.000 con la disponibilità ad un aumento fino a euro 2.000.000, ii) l'avvio delle attività di inventariazione del magazzino prodotti finiti e iii) l'avvio dell'attività di allestimento di una possibile data room e di un set documentale a servizio del mercato.

Anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel proprio parere ex artt. 29 e 84, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 di data 6 agosto 2024, si è espresso in senso favorevole alla conversione della liquidazione giudiziale in amministrazione straordinaria, al fine di ottenere una gestione unitaria del Gruppo [redacted] e massimizzare le prospettive di recupero economico.

Sul punto le Organizzazioni sindacali [redacted] di Bologna e [redacted] Emilia Romagna e Bologna hanno manifestato la propria adesione al ricorso presentato dai Commissari Straordinari della Amministrazione Straordinaria [redacted], con lo scopo di garantire una gestione unitaria del Gruppo [redacted], proteggere l'occupazione e preservare il valore dei marchi, evitando la frammentazione del ciclo produttivo e le ricadute sull'azienda.

Plurimi dubbi ostativi all'accoglimento della conversione de qua sono stati, invece, sollevati dai Curatori di [redacted] in Liquidazione giudiziale nella propria relazione motivata ex art. 84 d.lgs. n. 270/1999.

In particolare i Curatori hanno rappresentato in primis che alla data di riferimento della propria relazione: i) nessuna concreta attività produttiva era stata riattivata nonostante le prospettazioni dei Commissari straordinari, essendo di converso incontrovertibile come [redacted] risultasse inattiva sin dal mese di dicembre 2023, ossia da quando



era stata completamente fermata la produzione dello stabilimento felsineo; ii) la predetta società non disponeva di una sufficiente liquidità per il riavvio dell'attività produttiva; iii) la stessa era priva dell'accesso alla rete di Gruppo in considerazione del mancato pagamento del comune fornitore di servizi informatici per un credito di oltre 120.000 sterline.

I Curatori hanno altresì evidenziato come anche a voler ritenere superabili tali criticità, il raggiungimento dei presupposti per l'Amministrazione straordinaria – ossia la riattivazione dell'attività d'impresa in capo a _____ – non sarebbe potuto avvenire “attraverso la conversione delle imprese del Gruppo nella procedura amministrativa attesa l'evidenza che la riattivazione stessa costituisce un presupposto a monte della “procedura madre” e non, al contrario, un effetto che ci si attende possa eventualmente derivarle a seguito della conversione delle ulteriori imprese del gruppo”.

Infine l'organo amministrativo della procedura di Liquidazione giudiziale ha osservato, da un lato, che pur in un'ottica di “massima collaborazione tra tutti gli interlocutori” i tempi per la definizione del Protocollo tra le procedure si stavano allungando e, dall'altro, che continuava a sussistere per il ceto creditorio di _____ “la fondata aspettativa di ottenere un soddisfacimento che invero sarebbe verosimilmente precluso in ipotesi di conversione, qualora si consentisse a una impresa – id est _____ – di tentare sine die di recuperare una condizione di solvibilità, stante l'odierna mancata riattivazione, a discapito di un'altra impresa anche se facente parte dello stesso Gruppo”.

Ciò rilevato non vi è dubbio che il legislatore abbia stabilito che l'organo competente a verificare l'esistenza dei presupposti in merito alla conversione sia l'autorità giudiziaria, anziché quella amministrativa, e in particolare il Tribunale che ha dichiarato la Liquidazione giudiziale.

Solamente all'autorità giudiziaria – nell'esercizio di una piena autonomia decisionale non vincolata da alcuna altra autorità o organo – spetta il governo della procedura nei passaggi cardine in cui essa si articola ed essendo a essa riservata la decisione su operazioni che attengono a forme di tutela dei diritti, mentre all'autorità amministrativa competono le scelte tipicamente gestionali.

É infatti pacifico che il parere del Ministero rappresenti un puro elemento informativo per il



giudice, avente natura amministrativa e di valenza non vincolante per questo Tribunale, il quale può discostarsene (Trib. Novara, 4 ottobre 2010 nel commento all'art. 29 Maffei Alberti a pag. 2749-2750). Né esso è gerarchicamente sovraordinato rispetto agli ulteriori elementi acquisiti dall'autorità giudiziaria in quanto è sine dubio uno degli elementi sui quali il Tribunale deve fondare il suo convincimento ma *“non ha una più pregnante efficacia probatoria rispetto agli altri”* (Cass., 2004/13120 ove, peraltro, si legge che: *“...; quanto all'individuazione dell'oggetto della decisione del Tribunale, il citato art. 30 subordina l'emanazione del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria alla sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 27, da apprezzare tenendo conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, ipotesi per l'appunto verificatasi nel caso di specie, in cui il Tribunale ha emesso un giudizio negativo sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali”*). Principi integralmente applicabili alla fattispecie in esame, in quanto, argomentando ex art. 84 del d. lgs. n. 270/1999, l'emanazione del decreto di conversione nella procedura di amministrazione straordinaria è subordinata in ogni caso alla verifica dell'Autorità Giudiziaria sulla effettiva sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 81 del d. lgs. n. 270/1999.

La prevalenza dell'impresa ammessa alla procedura “madre” rispetto a quella oggetto di conversione ha, infatti, ragione di essere, per espressa voluntas legis, solamente e inderogabilmente qualora sussistano e vengano quindi rispettati i presupposti previsti ex lege e, nella presente vicenda, in particolare quello disciplinato ex art. 81, comma 2, ultima parte, d. lgs. n. 270/1999, sulla cui rigorosa consistenza questo Tribunale è chiamato a decidere.

Anche nel giudizio sulla cosiddetta attrazione si replica nella Prodi bis un sistema binario che vede, da un lato, l'autorità amministrativa con i propri pareri, le autorizzazioni e l'agire dei commissari, esercitare una attività propriamente e esclusivamente gestoria, mentre l'Autorità Giudiziaria interviene, dall'altro, in tutte le fasi in cui trovano un punto di emersione i diritti e la soluzione dei conflitti tra diverse posizioni (Si pensi, a mero titolo di esempio, alla apertura della amministrazione straordinaria, alla conversione da amministrazione in fallimento, alla chiusura della procedura, alla verifica dello stato passivo).



Trattasi del sistema attraverso il quale il legislatore della Prodi bis ha deciso di considerare, in una ottica di riequilibrio e coesistenza, gli interessi pubblici genericamente sottesi alle amministrazioni straordinarie con i diritti di tutti i soggetti coinvolti dalla insolvenza di una grande impresa (si pensi a mero titolo di esempio al noto fenomeno delle insolvenze a catena, determinate dalle crisi delle imprese di grosse dimensione, della costellazione dei fornitori con conseguente riflesso sui livelli occupazionali di un determinato settore di mercato).

D'altra parte che tale assunto sia corretto è dimostrato dal confronto tra la legge Prodi del 1979 e la Prodi bis. Nella prima l'apertura della Amministrazione Straordinaria era di esclusiva competenza del Ministero dell'Industria (di concerto con il ministero del Tesoro), esclusiva competenza passata con la Prodi bis al Tribunale e, inoltre, nei lavori preparatori l'esigenza di ampliare l'orizzonte della tutela a tutti i soggetti coinvolti dalla crisi viene indicato come uno degli obiettivi della riforma (vedi relazione al ddl n. 4231/c e la relazione rielaborata dalla X Commissione della Camera).

D'altra parte nella stessa ottica del riequilibrio degli interessi e delle tutele va considerato, secondo un percorso parallelo di riavvicinamento tra i due poli (interesse pubblico creditori), il potenziamento dello strumento dell'esercizio provvisorio contenuto già nella riforma delle procedure concorsuali del 2006.

Qui l'estrema massimizzazione dell'interesse dei creditori deve fare i conti con altri obiettivi tra i quali la conservazione della struttura produttiva e dei livelli occupazionali per i lavoratori e ciò può avvenire attraverso la prosecuzione della attività imprenditoriale capace di rispondere alle aspettative dei creditori al maggior realizzo dei beni della impresa insolvente ma, al contempo, di tutelare interessi estranei, di profilo pubblicistico quali la conservazione del bene impresa nelle mani di un soggetto terzo dei posti di lavoro.

Ciò è quanto si osserva già in un precedente di merito (TRIBUNALE Bologna — 14 agosto 2009 con nota in «GIURISPRUDENZA COMMERCIALE», 2010, 6, pp. 1177 - 1201): *“come la riforma della legge fallimentare abbia provveduto ad una riscrittura dell'istituto dell'esercizio provvisorio all'interno della più complessiva ridefinizione della mission della procedura fallimentare ...”*, precedente in cui si coglie, peraltro, l'apparentamento tra le ragioni fondanti l'opzione della continuazione dell'impresa e quelle dell'amministrazione



straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999: *“Pur nell’assunzione a paradigma normativo del programma di prosecuzione dell’esercizio della grande impresa insolvente previsto dalla c.d. Prodi bis, la novella ha legato le possibilità di una “prosecuzione conservativa” alle ipotesi — tendenzialmente alternative nella normalità dei casi — dell’esercizio provvisorio e dell’affitto endo-concorsuale ...”*.

Ciò premesso sul perimetro e i confini della valutazione del Tribunale ai fini della decisione sull’assoggettamento di _____ in Liquidazione giudiziale all’Amministrazione straordinaria occorre, dunque, che il Tribunale sottoponga al proprio vaglio la circostanza se sia opportuna – rectius, se sussistano elementi tali da qualificare come opportuna – la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del Gruppo _____, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura “madre” di _____ in Amministrazione straordinaria.

L’opportunità della gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del Gruppo _____ va correlata, da un lato, “all’idoneità al conseguimento degli obiettivi della procedura madre” di _____ in Amministrazione straordinaria e, dall’altro, “deve derivare da collegamenti di natura economica o produttiva correnti tra le singole imprese sottoposte alla procedura” (cfr. Trib. Bari, 15 luglio 2004).

È opinione di questo Collegio che l’assoggettamento alla procedura di Amministrazione straordinaria di _____ in Liquidazione giudiziale non possa che essere asservito alle finalità di un miglior recupero dell’equilibrio di _____ in Amministrazione straordinaria agevolando il raggiungimento degli obiettivi di quest’ultima, in termini di risultati e di una riduzione dei tempi di conseguimento di questi, non potendo di per sé essere determinante per legittimare la sussistenza della procedura di Amministrazione straordinaria in capo alla “madre” ovvero l’esecuzione del suo programma di risanamento, atteso che la stessa procedura di _____ in Amministrazione straordinaria deve presentare ex se la condizione della recuperabilità dei complessi produttivi.

Per la procedura “madre” non si può, infatti, prescindere da una obbligatoria riattivazione dell’attività d’impresa cessata dal mese di dicembre 2023 e da allora sostanzialmente mai



ripristinata, quantomeno sino alla fine del mese di agosto 2024 e che, almeno da notizie apparse sugli organi di stampa, pare ripresa, ancorché in forma embrionale, nei primi giorni di settembre 2024. Peraltro, questo Tribunale ritiene che non possa essere dimostrativa della riattivazione della produzione da parte di [redacted] in Amministrazione straordinaria la mera vendita di prodotti resa possibile solo a fronte della provvisoria concessione – temporalmente ristretta sino al vicino 31 ottobre 2024 – di diritti di sfruttamento dei marchi da parte della Liquidazione giudiziale di [redacted].

Ciò proprio in ragione della durata dell'accordo che rappresenta, più che la sussistenza di un concreto progetto di recupero dell'impresa di [redacted] in Amministrazione straordinaria, il mero salvacondotto per non pregiudicare irreversibilmente una riattivazione della produzione che, nonostante le prospettazioni dei Commissari, non è ancora concretamente avvenuta, malgrado il tempo trascorso e la cui mancanza, invero, finirebbe per produrre l'opposta conversione dell'Amministrazione straordinaria in Liquidazione giudiziale; aspetto quest'ultimo che deve essere definitivamente escluso al fine di poter prendere in considerazione l'eventuale conversione, al ricorrere dei presupposti, in Amministrazione straordinaria delle Liquidazioni giudiziali delle imprese appartenenti al Gruppo.

Il rilancio dell'attività d'impresa di [redacted] assume, con ogni evidenza, un ruolo cruciale, dovendo concretizzarsi in un'effettiva ripresa della produzione, ben oltre la mera dismissione delle scorte di magazzino. Non è sufficiente, infatti, limitarsi a liquidare il patrimonio esistente. Al contrario, è necessario riattivare la capacità produttiva dell'impresa e realizzare nuovi capi, così da conferire autentica continuità.

Già nel decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria di [redacted], questo Tribunale ha sottolineato che, per tutelare adeguatamente gli interessi dei creditori, la norma prevede la possibilità per l'organo giudiziario di convertire d'ufficio l'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale, qualora l'inefficacia della gestione della procedura si traduca in un insostenibile sacrificio per i creditori, privati della prospettiva di un recupero significativo e costretti a subire il progressivo depauperamento del patrimonio aziendale.

Infatti, la gestione unitaria che discende dalla conversione può solo determinare un aumento delle possibilità di raggiungere gli obiettivi già prefissati nella procedura "madre". Se così



non fosse si assisterebbe a una inversione logica del meccanismo di conversione non potendo certo accogliersi l'impostazione secondo cui per mantenere in essere una procedura di Amministrazione straordinaria – nel caso di specie quella della “madre” – la cui attività economica necessita di essere riattivata ai fini della predisposizione di uno dei due programmi di cui all'art. 27 d.lgs. n. 270/1999, si rende “indispensabile”, al pari di quanto affermano i Commissari straordinari, estendere il procedimento anche ad altre imprese del Gruppo.

Perché possa essere disposta la conversione, essa deve essere funzionale – quindi deve rispondere alla funzione cui è assegnata – a risanare l'impresa sottoposta alla procedura “madre”, ovvero sia in Amministrazione straordinaria, senza che da ciò si possa trarre il convincimento che detta conversione costituisca presupposto per la sopravvivenza della procedura medesima. Nonostante tale risanamento possa anche avvenire con la disponibilità di asset di altre imprese del gruppo idonei ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura – così disponendo, per esempio, unitariamente di un apparato produttivo che fornisca una più ampia possibilità di cessione (Trib. Udine, 9 luglio 2009) – l'applicazione del criterio della opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza non deve mai sfociare in valutazioni non ancorate a elementi fattuali e, come tali, potenzialmente foriere di suoi ingiustificati ampliamenti a discapito degli interessi dei creditori preesistenti delle singole imprese del gruppo.

Al contrario, la circostanza di dover tenere conto dell'appartenenza alla “comunità allargata” del gruppo non consente, in ogni caso, di giungere alla prevaricazione degli interessi lato sensu della impresa convertita.

In buona sostanza non solo i concetti di necessità o di indispensabilità (riferiti nello stesso ricorso dei commissari straordinari, alla conversione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della procedura) sono diversi e lontani dal punto di vista definitorio da quello espresso dal verbo agevolare (secondo il vocabolario Treccani per i primi due è “*L'essere necessario; carattere, qualità di ciò che è necessario che si dice di cose, fatti o persone senza le quali non possono o non potrebbero verificarsi determinate condizioni ..., secondo un rapporto di causa ed effetto*” mentre il terzo è sinonimo di facilitare, rendere più agevole), ma lo sono anche sotto il profilo ontologico.



E infatti ciò che facilita presuppone un risultato raggiungibile anche senza l'aiuto o una attività ulteriore mentre ciò che è necessario o indispensabile, presuppone una condizione non raggiungibile se non attraverso una determinata e ulteriore attività. In questo caso il legislatore richiede che la conversione della procedura liquidatoria in amministrazione sia idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura con ciò escludendo che la conversione possa giustificarsi quando senza l'amministrazione straordinaria dell'impresa che non ha i requisiti dell'art.27, la procedura madre non possa raggiungere i propri obiettivi, come riscontrato nei fatti nel caso di specie e riconosciuto nel ricorso dagli stessi commissari straordinari.

È inoltre d'obbligo rilevare che la vicenda che occupa

in Liquidazione giudiziale presenta innegabili caratteri di unicità nel panorama del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ed anche del diritto internazionale.

Tali circostanze sono acclamate stante gli effetti della Brexit e nello specifico a seguito dell'entrata in vigore del c.d. EU (Withdrawal) Act del 2018 oltre che in virtù della mancata applicazione del Regolamento UE in materia di procedure di insolvenza transfrontaliere.

In tale panorama di unicità, questo Tribunale ritiene che anche la conversione di

in Liquidazione giudiziale in Amministrazione straordinaria si configuri in termini del tutto peculiari per almeno due innegabili motivi fattuali.

In primo luogo, infatti, la conversione invocata dai Commissari straordinari di

in Amministrazione straordinaria riguarda una impresa del Gruppo
, ossia la controllante oggi in Liquidazione giudiziale, la quale è titolare di plurime registrazioni di marchio “ ” e partecipazioni in numerose società che producono e distribuiscono worldwide i prodotti a marchio “ ”, fra le quali anche
in Amministrazione straordinaria stessa e in
Liquidazione giudiziale.

In secondo luogo, a seguito della crisi che ha coinvolto l'intero Gruppo , nel novembre 2023 la High Court of Justice di Londra ha aperto a carico di

una procedura di Liquidation secondo la legge inglese mentre con sentenza di questo Tribunale del 23-26 gennaio 2024 è stata dichiarata l'apertura della



Liquidazione giudiziale di _____ .

Nel valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per la conversione, questo Tribunale si trova pertanto al cospetto di una impresa la cui titolarità dei marchi de quibus (con i correlati diritti di sfruttamento e oneri di gestione e mantenimento del relativo portafoglio) appartiene non solo a una procedura di Liquidazione giudiziale italiana ma anche a una procedura di insolvenza inglese e a entrambe ne è attribuita congiuntamente la gestione e lo sfruttamento dei diritti.

Anche se la prima procedura (quella italiana) potrebbe in astratto, ricorrendone i presupposti all'odierno vaglio di questo Tribunale, essere convertita in Amministrazione straordinaria, la seconda (quella inglese) non potrà ovviamente mai essere sottoposta a tale conversione in quanto non è governata dalle leggi domestiche.

L'impresa è una sola, unico è il suo perimetro di attività e di rapporti giuridici. Ma su di essa pendono due procedure di insolvenza disciplinate da norme differenti e talora antitetiche.

La peculiare unicità che investe _____, per quanto sinora esposto, è altrettanto dirimente per la decisione di questo Tribunale al pari della precedente "indisponibilità" ai fini della riattivazione dell'attività produttiva in precedenza affrontata.

I Commissari straordinari di _____ in Amministrazione straordinaria hanno depositato ricorso ai sensi degli artt. 81 e 84 d. lgs. n. 270/1999 chiedendo al Tribunale di Bologna, previa acquisizione delle relazioni di cui all'art. 84, secondo comma, d. lgs. n. 270/1999, di disporre la conversione in Amministrazione straordinaria della procedura di Liquidazione giudiziale di _____, ovvero comunque di aprire a carico della Società la procedura di Amministrazione straordinaria, rivolgendo pari istanze altresì in riferimento a _____.

Nulla tuttavia i Commissari straordinari hanno argomentato in relazione alle criticità che la sussistenza della parallela e autonoma procedura inglese determinano, qui e ora, in ipotesi di disposta conversione.

Deve invero osservarsi che la richiesta di conversione è rivolta nei confronti di una procedura concorsuale che non investe l'intera impresa ma solo l'organizzazione e i rapporti giuridici che sono disciplinati dall'ordinamento italiano, restando del pari sottoposta, quanto



all'attività imprenditoriale, anche alla procedura di liquidation britannica, impedendo ciò che una eventuale conversione possa consentire in modo compiuto di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura "madre".

Qualora questo Tribunale accogliesse la domanda di conversione, la disporrebbe nei soli confronti di _____ in Liquidazione giudiziale, ma non della parallela e autonoma procedura inglese.

Fissato tale punto fondamentale, questo Tribunale non si esime dal proseguire ancora più approfonditamente nel valutare in concreto se, ai fini della conversione di

_____ in Liquidazione giudiziale, sussista la condizione della opportuna gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del Gruppo _____, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura di

_____ in Amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultima parte, d. lgs. n. 270/1999.

È convincimento di questo Tribunale che non solamente la procedura di vendita dei complessi produttivi di _____ in Amministrazione straordinaria, ma anche il raggiungimento degli obiettivi della procedura "madre" – i quali dovrebbero essere agevolati dalla conversione – oltre alla gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del Gruppo transitano, invero, necessariamente attraverso il Protocollo in materia di insolvenza transfrontaliera.

Quanto alle trattative per la definizione di questo documento comune tra le varie procedure italiane e quella inglese vero è che le medesime sono state caratterizzate da negoziati complessi sin dal loro esordio nel marzo 2024 tra i Curatori italiani e i Joint Liquidator inglesi, ai quali si sono aggiunti nel maggio 2024 i Commissari straordinari di

_____ In tale periodo sono iniziate anche le discussioni della bozza presso il Mimit. Risulta in atti che la bozza delineava un momento iniziale di vendita degli asset gestita dai Liquidatori inglesi, seguito da una successiva fase sotto la supervisione delle autorità italiane, per giungere infine a una vendita congiunta, basata sull'offerta migliore tra quelle pervenute.

Questo Tribunale è a conoscenza della circostanza che, allo stato, la bozza di Protocollo



prevede il conferimento dei marchi “ ” in una Newco interamente e pariteticamente partecipata dalla Liquidazione giudiziale e dalla procedura di liquidation inglese, in aggiunta alla concessione, da parte della medesima Newco, di una licenza di durata decennale sui marchi “ ”, con opzione di acquisto esercitabile dopo 3, 5 e 7 anni dalla sottoscrizione della licenza da parte del licenziatario, al potenziale aggiudicatario dell’azienda di .

Tuttavia i lavori non sono ancora conclusi e resta aperta la complessa questione di come bilanciare, all’interno di un quadro giuridico armonico e coerente, le esigenze contrastanti rappresentate, da un lato, dalla necessità della procedura inglese di massimizzare il profitto di vendita e, dall’altro, dall’interesse dei Commissari straordinari alla tutela dell’unità aziendale e dei livelli occupazionali attraverso una vendita integrata dei complessi produttivi e dei marchi. Non si può neppure tralasciare la circostanza che a questo Tribunale risulta che nella bozza di Protocollo non sia ancora stata affrontata – salvo la ripartizione del realizzo del marchio tra la procedura inglese e quella italiana di – in termini condivisi la problematica relativa alla valorizzazione degli asset e alla suddivisione di quanto sarà realizzato in sede di procedimento competitivo congiunto tra le procedure con particolare riguardo alle criticità della decurtazione dell’eventuale badwill di cui all’art. 63 d.lgs. n. 270/1999.

Appare quindi solare che l’idoneità ad agevolare gli obiettivi della procedura “madre” di in Amministrazione straordinaria è data dalla mera sottoscrizione del Protocollo in materia di insolvenza transfrontaliera condiviso tra le “due anime” dell’impresa titolare degli intangibile asset, piuttosto che dalla conversione di in Liquidazione giudiziale in una procedura di Amministrazione straordinaria.

Ne consegue che l’invocata conversione è, al contrario, del tutto irrilevante rispetto al risanamento di in Amministrazione straordinaria qualora il protocollo venga definito in tutti i suoi aspetti.

Difatti, anche qualora codesto Tribunale autorizzasse la conversione di in Liquidazione giudiziale in una procedura di Amministrazione straordinaria ma mancasse l’adesione al Protocollo tra le procedure che condividono la titolarità dei marchi, mai la conversione potrebbe risultare idonea ad agevolare il



raggiungimento degli obiettivi della procedura “madre” stante l'impossibilità di un collegamento di natura economica e produttiva con l'impresa sottoposta alla procedura di insolvency britannica. Di contro il perfezionamento del Protocollo, quand'anche avvenisse in assenza di conversione, sarebbe di per sé sufficiente a creare il suddetto collegamento che la carenza di un regolamento transfrontaliero ha, nel caso di specie, reciso.

Ma non solo. Le modifiche apportate al Protocollo al fine di prevedere la concessione in licenza dei marchi “ ” a un soggetto terzo per un arco di tempo variabile fra i cinque e i dieci anni, risultano oggi incompatibili con i tempi imposti ad una procedura di Amministrazione straordinaria. Quest'ultima, infatti, a mente dell'art. 27 del d.lgs. n. 270/1999, deve operare entro scadenze precise: o tramite la cessione dei complessi aziendali attraverso un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa non superiore a un anno, oppure attraverso una ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa che si concluda nel termine di due anni. In questo contesto, l'eventuale programma integrativo che dovrebbe predisporre, in ipotesi di conversione, l'organo commissariale della convertita

– dovendosi conformare al Protocollo – finirebbe per violare il termine massimo di durata previsto ex lege per la procedura “madre”.

Diversamente, se si raggiungesse un accordo sul Protocollo in materia di insolvenza transfrontaliera, la conversione sarebbe inutiliter data in quanto questo Tribunale ritiene irrilevante che il patrimonio intellettuale venga gestito – in comune con la procedura inglese e con le norme che la governano – dagli organi di una Liquidazione giudiziale o da quelli di una Amministrazione straordinaria poiché le linee guida da seguire sarebbero quelle consacrate dal Protocollo e non altre tipiche.

É agevole, infatti, definire la conversione, sul piano empirico, come la trasformazione di una fattispecie in un'altra per raggiungere un effetto diverso e speciale che non è consentito da quella originaria, secondo gli insegnamenti della dottrina. Nulla di tutto ciò riguarda, per quanto rilevato, il caso di specie.

In questa ottica, che ha natura prevalente e del tutto assorbente nella questione che occupa questo Tribunale, è altresì irrilevante quanto osservato dai Commissari straordinari in sede di ricorso in merito al già ricordato Protocollo, al quale viene dedicato un paragrafo intitolato “La gestione unitaria della trattativa volta alla definizione del protocollo fra le



procedure aperte in Italia e la procedura inglese”.

I Commissari straordinari, infatti, ammettono in sede di ricorso la sussistenza di una «interdipendenza» fra le società in Amministrazione straordinaria e in Liquidazione giudiziale «dalla quale discende, di conseguenza, la necessità, e non solo l’opportunità, di un coordinamento che coinvolga entrambe le società nel dialogo con gli organi della procedura inglese». In questa ottica, proseguono i Commissari straordinari, l’accoglimento del ricorso «concentrando i centri d’interesse a due soli interlocutori, potrebbe semplificare ed accelerare la procedura di adozione ed anche l’esecuzione di tale protocollo».

In tale passaggio logico risiede un ulteriore punto critico del ricorso dei Commissari straordinari la cui disamina è fondamentale per ottemperare al vaglio che questo Tribunale deve operare.

Non è ammesso dall’ordinamento che sia accolta la conversione di una Liquidazione giudiziale in Amministrazione straordinaria al fine di coordinare le società del Gruppo nel dialogo con gli organi della procedura inglese (che mai verrà convertita in una procedura di Amministrazione straordinaria né tantomeno si tratta di società in bonis) con l’obiettivo di semplificare e accelerare la procedura di adozione ed esecuzione del Protocollo oggi ancora in discussione.

Diversamente ragionando, si perverrebbe al paradosso di convertire la Liquidazione giudiziale in Amministrazione straordinaria per favorire, tramite un provvedimento tribunizio reso nel quadro normativo a quest’ultima deputato, il dialogo – faticoso ma purtuttavia già in essere – tra le diverse procedure.

Il punto nodale della vicenda non è costituito dalla pluralità di “interlocutori” del Protocollo in quanto è ininfluyente il numero di soggetti che lo discutono, ma al contrario dalla sua condivisione e sottoscrizione tout court tra gli organi delle procedure in ossequio ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Fermo restando e ribadito quanto supra premesso in ordine alla mancanza di utilità che il patrimonio intellettuale di venga gestito – in comune con la procedura inglese e con le norme che la governano – dagli organi di una Amministrazione straordinaria piuttosto che da quelli di una Liquidazione giudiziale, solo in



forza di un Protocollo ufficiale, cristallizzato inter partes e già disponibile alle medesime e non attraverso la proposta di mera sostituzione di un rappresentante con un altro nella fase della trattativa, i Commissari straordinari di _____ in Amministrazione straordinaria avrebbero sottoposto a questo Tribunale qualche elemento di concretezza, seppure non dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Difatti, in ogni caso, a nulla sarebbe valso quanto sopra ai fini della valutazione di opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del Gruppo _____, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti (e non in fieri o ancor peggio ancora in discussione) tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi di risanamento della procedura di _____ in Amministrazione straordinaria.

La prevalenza della procedura "madre" di Amministrazione straordinaria – che si realizzerebbe, in ipotesi di conversione, in ossequio al principio di unitarietà della procedura concorsuale – provocherebbe un overrule in relazione al grado di protezione degli interessi dei creditori della Liquidazione giudiziale che verrebbero posti in secondo piano qualora la Liquidazione giudiziale venisse convertita in Amministrazione straordinaria essendo la conversione funzionalmente vincolata al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa ammessa alla procedura "madre".

Questo Tribunale ritiene che la conversione di _____ in Liquidazione giudiziale in Amministrazione straordinaria non possa e non debba, come affermato in dottrina, in ogni caso mai determinare una prevaricazione di quest'ultima e del proprio ceto creditorio e il suo conseguente "sacrificio sull'altare" della procedura "madre".

Ciò a maggior ragione qualora non sussistano, come questo Tribunale ritiene in conclusione, i presupposti per la conversione di _____ in Liquidazione giudiziale in una procedura di Amministrazione straordinaria.

Pur essendo noto a questo Tribunale che la conversione della procedura di Liquidazione giudiziale di _____ in Amministrazione straordinaria permetterebbe l'estensione dello strumento della cassa integrazione per i dipendenti ancora in forza, tale circostanza non può costituire di per sé una valida motivazione per l'accoglimento del ricorso de quo. In primo luogo, va considerato che nulla osta alla



possibilità di ripresentare l'odierno ricorso qualora, in futuro, si manifestassero i presupposti e le condizioni necessarie per il suo accoglimento.

In secondo luogo, anche nell'ipotesi in cui non si procedesse, né ora né in futuro, alla conversione della società in amministrazione straordinaria, sussistono strumenti alternativi per mitigare gli effetti della mancata proroga della CIGS per

È possibile, infatti, esplorare soluzioni come l'avvio di un esercizio provvisorio, che, a fronte di un ripristino delle condizioni necessarie, potrebbe consentire il riavvio delle attività produttive, garantendo così in egual misura la tutela del livello occupazionale. Tale opzione, se attuata in un contesto di ripresa effettiva della produzione da parte di _____ in Amministrazione straordinaria, potrebbe rappresentare un valido strumento per surrogare l'assenza degli ammortizzatori sociali, preservando l'interesse primario alla salvaguardia dei posti di lavoro e all'integrità del patrimonio aziendale ai fini di addivenire a una vendita degli asset in tempi celeri. In definitiva, sebbene la conversione della Liquidazione giudiziale in Amministrazione straordinaria appaia, a prima vista, una soluzione tutelante anche per i lavoratori, essa non può essere considerata a sostegno dell'accoglimento del ricorso, la cui valutazione deve necessariamente tener conto di un quadro complessivo che contempli anche le possibilità alternative di gestione dell'impresa, escludendo così di ancorare le decisioni di questo Tribunale a circostanze contingenti e contingibili.

Alla stregua di tutto quanto procede, il ricorso è infondato per manifesta insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 81 e 84 d. lgs. n. 270/1999 necessari per disporre la conversione di _____ in Liquidazione giudiziale in una procedura di Amministrazione straordinaria oltre che, in ogni caso, per aprire a carico della Società la procedura di Amministrazione straordinaria e, pertanto, deve essere rigettato.

Ne consegue la prosecuzione della procedura di Liquidazione giudiziale di

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

RIGETTA

il ricorso per la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di liquidazione



giudiziale di
270/1999 dei Commissari straordinari di
straordinaria.

ai sensi degli artt. 81 e 84 d.lgs. n.
in amministrazione

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure
concorsuali del Tribunale, in data 10 settembre 2024*

Il Giudice Est.
Maurizio Atzori

Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo

